

## TESTO DEL REGOLAMENTO ELETTORALE PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'APPROVAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEL 17 MAGGIO 2024

### Art. 1

#### *Indizione delle elezioni*

1. Il Consiglio Direttivo, tramite il Presidente, convoca l'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali, fissando il giorno e l'ora di apertura delle operazioni di voto.
2. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata nel rispetto dei medesimi termini e modalità previste dall'art. 10.2 dello Statuto dell'Associazione, nonché di quanto stabilito dal presente Regolamento.

### Art. 2

#### *Commissione Elettorale*

1. Alle varie operazioni elettorali, presiede una "Commissione Elettorale" composta da tre membri, ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto associativo.
2. I membri della Commissione Elettorale sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, scelti anche tra i non soci. La Commissione non può essere composta da membri del Consiglio Direttivo o da candidati alle elezioni.  
La Commissione sceglie al proprio interno un Presidente con compiti di verbalizzazione delle operazioni e di comunicazione con gli Associati e con l'Assemblea.
3. All'atto della nomina della Commissione Elettorale, l'Assemblea decide, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere ai sensi dell'Art.13. dello Statuto dell'Associazione.
4. A seguito della nomina, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni, la Commissione Elettorale comunica agli Associati l'avvio ufficiale della Fase Elettorale, nonché la propria organizzazione, il proprio presidente e l'indirizzo di posta elettronica adottato ufficialmente per le comunicazioni in materia elettorale.

### Art. 3

#### *Designazione dei candidati*

1. La designazione dei candidati eleggibili per il rinnovo delle cariche negli Organi Sociali è effettuata a mezzo di liste spontanee sottoscritte - in qualità di proponenti - da almeno 14 (quattordici) soci, esclusi i candidati, e presentate alla Commissione Elettorale in forma libera.
2. Uno stesso candidato non può appartenere a più liste concorrenti. Uno stesso associato non può proporre più liste.
3. Proponenti, candidati (se iscritti all'Associazione) e votanti dovranno essere in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni.

### Art. 4

#### *Liste*

1. Le liste elettorali devono essere presentate alla Commissione Elettorale entro 20 (venti) giorni dall'apertura del periodo elettorale e devono contenere il Cognome e il Nome di tutti i candidati e allegare una loro copia di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale (o tessera sanitaria).
2. Ciascuna lista deve contenere i nomi di un numero di candidati pari a quello dei componenti previsti per il Consiglio Direttivo.
3. La maggioranza dei componenti delle liste per l'elezione del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche associate, ai sensi dell'art. 26.2 D.Lgs. 117/2017.
4. La Commissione Elettorale provvede, entro 7 (sette) giorni dalla data di scadenza dei termini per le presentazioni delle liste a verificarne la validità delle liste, numerandole progressivamente (Lista N. 1, Lista N. 2, ecc.) per la loro identificazione.
5. Dalle liste presentate e ammesse alle elezioni dalla Commissione elettorale, saranno depennati d'ufficio i nomi dei candidati privi dei requisiti previsti ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento.

6. I candidati depennati d'ufficio devono essere sostituiti in eguale numero dai presentatori della lista e comunicati entro 7 (sette) giorni alla Commissione elettorale che provvederà all'ulteriore verifica dei requisiti entro un massimo di 3 (tre) giorni. In assenza di comunicazione dei candidati sostitutivi la Lista viene dichiarata inammissibile.

7. La Commissione Elettorale, verificata definitivamente la regolarità di tutte le Liste presentate, ne dichiara l'ammissibilità e comunica agli Associati l'elenco delle Liste ammesse, aprendo ufficialmente le operazioni di voto che si svolgeranno durante l'Assemblea, convocata dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni dopo tale comunicazione.

8. Alla comunicazione di cui al comma 7 precedente, viene allegata la Scheda Elettorale predisposta dalla Commissione e contenente l'elenco delle liste chiaramente riconoscibili, ciascuna delle quali preceduta da un riquadro dove l'Associato può apporre la "X" per esprimere il proprio voto. Le schede sono anonime.

#### **Art. 5**

##### *Votazioni*

1. Ciascun Associato esprime il proprio voto durante l'Assemblea elettiva consegnando alla Commissione Elettorale l'apposita Scheda Elettorale sulla quale abbia apposto una "X" nel riquadro corrispondente alla Lista prescelta.

2. Ogni Associato può votare per una sola Lista. Il voto deve essere espresso in forma anonima, tale da garantirne la segretezza, pertanto, l'Associato deve astenersi dall'apporre qualunque segno che possa rendere la scheda identificabile rispetto alle altre.

3. La Commissione Elettorale dopo l'identificazione dell'Associato votante chiamato a votare con appello nominale, provvede ad inserire le Schede Elettorali nell'urna elettorale, appositamente predisposta per la raccolta dei voti durante l'Assemblea.

4. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l'urna elettorale venga conservata intatta sino allo scrutinio.

#### **Art. 6**

##### *Validità delle elezioni*

1. Ai sensi dello Statuto associativo, l'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.

#### **Art. 7**

##### *Operazioni di scrutinio*

1. Ultimate le operazioni di voto, con l'inserimento nell'urna della Scheda Elettorale corrispondente all'ultimo Associato avente diritto, la Commissione Elettorale dichiara concluse le votazioni e aperte le operazioni di scrutinio delle schede di votazione.

2. La Commissione Elettorale, alla presenza di tutti i suoi componenti, provvede allo scrutinio delle Schede in sede appartata, tramite la lettura di tutte le Schede Elettorali e la registrazione del voto in un documento riportante l'elenco delle Liste candidate e un numero di "X" corrispondenti a quello delle Schede riportanti il voto per la lista stessa.

3. Il voto è nullo quando la scheda di votazione porti una firma o, comunque, un segno atto a identificare l'Associato votante. Le Schede nulle non sono computate ai fini della proclamazione degli eletti.

4. Completato lo scrutinio di tutte le Schede, la Commissione Elettorale computa il numero di voti espressi dagli Associati per ciascuna Lista, e comunica all'Assemblea la chiusura dello scrutinio, proclamando eletta la Lista che abbia ricevuto la maggioranza delle preferenze. La comunicazione dei nuovi organi eletti dovrà essere inviata a tutti gli Associati dalla Commissione Elettorale, tramite posta elettronica, entro i tre giorni successivi.

5. Il nuovo Consiglio Direttivo eletto dovrà provvedere alla pubblicazione dei risultati delle elezioni sul sito Internet dell'Associazione, entro i 30 (trenta) giorni successivi.

**Art. 8**

*Nullità delle elezioni*

1. Qualora due o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di preferenze, si dovrà procedere a nuove elezioni, fissando una nuova Assemblea da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni, con delibera dell'Assemblea in corso, su proposta della Commissione Elettorale, sentito il Consiglio Direttivo uscente a fini organizzativi.

**Art. 9**

*Ricorso*

1. Qualsiasi contestazione, in materia elettorale, è risolta dalla Commissione Elettorale, alla quale va rivolto il ricorso, entro 20 (venti) giorni dalla data dell'Assemblea elettiva.
2. La Commissione Elettorale provvederà a valutare il ricorso entro i successivi 10 (dieci) giorni. Nel caso di accoglimento del ricorso, la Commissione Elettorale convocherà una nuova Assemblea elettiva, sentito il Consiglio Direttivo uscente a fini organizzativi, entro i 30 (trenta) giorni successivi.
3. La nuova Assemblea sarà organizzata e gestita secondo le modalità fissate dal presente Regolamento.

**Art. 10**

*Adozione del Regolamento Elettorale*

1. L'Assemblea dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi di legge e dello Statuto e dei Regolamenti vigenti, approva e adotta il presente Regolamento Elettorale.
2. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo in data 16 maggio 2024 è approvato e adottato con decisione dell'Assemblea il 17 maggio 2024 ed entra quindi in vigore dal 17 maggio 2024.

Bologna, 17 maggio 2024